Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Decreto del Segretario Generale

N. 46 del 14 Settembre 2018

Oggetto: Piano di bacino del fiume Arno, stralcio "Assetto Idrogeologico" (PAI) – Art. 32 delle norme di attuazione *"Procedura di integrazione e modifica del PAI"*. Approvazione di integrazione e modifica di minima entità della perimetrazione di un' area a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana della banca dati geografica el PAI relative ad un sito posto in Viale Michelangelo nel comune di Firenze.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i. e in particolare la parte III del suddetto decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* che all'art. 51 detta *"Norme in materia di Autorità di bacino"* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che *"con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un'articolazione*

territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali";

- al comma 4 prevede che *"entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. "*;

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *"Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175"* nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTO, altresì, l'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 secondo cui *"il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. (...) Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *"Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018: *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante "*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005 recante "*Approvazione del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico*" (PAI);

VISTI, in particolare, l'articolo 32 delle norme di attuazione del Piano Assetto Idrogeologico (PAI) nella parte relativa alla variante non essenziale del PAI conseguente alle rettifiche di minima entità;

VISTO, inoltre, l'Allegato n. 2 alle norme di attuazione del PAI contenente "*Indicazioni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI e criteri per la redazione di proposte di integrazioni e modifiche*";

TENUTO CONTO che il Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Arno nella seduta del 4 aprile 2005 ha definito, in via generale, le fattispecie costituenti "*rettifiche di minima entità*" alle perimetrazioni della cartografia del PAI, per le quali è possibile procedere, ai sensi dell'articolo 32 delle norme di attuazione, con atto del Segretario Generale, previo parere del Comitato Tecnico;

VISTA la nota n. 242796/2018 del 10.05.2018 inviata dal Comune di Firenze e la documentazione ad essa allegata, acquisita agli atti di questa Autorità al prot. n. 5576 del 25.07.2018, con la quale è stato trasmesso l'approfondimento del quadro conoscitivo finalizzato alla modifica della perimetrazione di un area a pericolosità da frana PF3 conseguente a rettifiche di minima entità ai sensi del terzo comma dell'articolo 32 delle norme di attuazione, posta in Viale Michelangelo;

CONSIDERATO che l'area PF3 in esame è stata delineata sulla base di una valutazione di prima approssimazione basata su analisi di foto aeree, valutazione che ha portato ad ipotizzare la presenza di un area potenzialmente instabile per deformazioni superficiali, ovvero di un area con indizi di instabilità connesse all'acclività, alla litologia o alla presenza di acque superficiali e sotterranee;

RICHIAMATO parere positivo rilasciato dall'Autorità di bacino distrettuale protocollo n. 4069 del 30.05.18;

CONSIDERATO che la documentazione trasmessa dimostra, sulla base delle indagini e degli approfondimenti sopra richiamati, che l'attuale area PF3 ha condizioni di geologiche, geotecniche e geomorfologiche che escludono le presenza di potenziale instabilità per

deformazioni superficiali o di instabilità per acclività, litologia o per presenza di acque superficiali e sotterranee;

VISTO che lo stato di pericolosità dei luoghi descritto nella documentazione trasmessa è stato verificato tramite analisi delle banche dati disponibili nel quadro conoscitivo del Piano di bacino, e, a verifica della corretta applicazione dei criteri di cui all'allegato 2 del PAI, tramite sopralluoghi effettuati in data 14.12.2017 e 08.03.2018;

CONSIDERATO inoltre che, in base ai risultati degli approfondimenti sopra richiamati, l'Autorità di bacino ha elaborato ed aggiornato, per l'area identificata sopra, la banca dati geografica dell'Inventario dei Fenomeni Franosi d'Italia (IFFI) del bacino del fiume Arno, derivando quindi l'aggiornamento della banca dati geografica delle aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana, alla scala di dettaglio (1:10.000) e alla scala di sintesi (1:25.000), in base alla tipologia di dissesto gravitativo riscontrata e alla sua estensione;

CONSIDERATO altresi' che i limiti della revisione cartografica sono stati definiti in coerenza ai dati disponibili, in base a quanto rilevato da questa Autorità e nel rispetto del criterio di cautela;

CONSIDERATO infine che la definizione delle pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana secondo i criteri del PAI sia stata correttamente applicata e risulta coerente con i criteri e gli indirizzi di cui all'allegato n. 2 alle norme di attuazione del PAI;

VISTA, pertanto, l'ipotesi di modifica ed integrazione della perimetrazione delle aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana formulata dall'Autorità relativa al territorio comunale di Firenze per la località Viale Michelangelo;

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 6 del 19 febbraio 2018, recante "*Acquisizione e composizione dei quadri conoscitivi relativi alla pericolosità da alluvione e da frana dei territori ricadenti nei bacini idrografici del fiume Arno e del fiume Serchio e nei bacini idrografici regionali della Toscana facenti parte del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale. Presa d'atto degli strati informativi disponibili e/o trasmessi al 31 dicembre 2017, delle cartografie in formato cartaceo e delle nuove modalità di archiviazione integrata a livello distrettuale*" ed in particolare quanto previsto agli articoli 4 e 6 del medesimo;

CONSIDERATO che il PAI è stato formato, in originale, come documento informatico archiviato elettronicamente presso la sede dell'Autorità e che ogni modifica successiva al medesimo deve essere formata in modo analogo, ivi comprese le modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità derivanti dall'applicazione dell'articolo 32 delle norme di attuazione;

RITENUTO CHE sussistano le condizioni per procedere all'approvazione, ai sensi dell'art. 32 quarto comma, delle modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana negli stralci cartografici sopra richiamati;

RITENUTO che, in base all'istruttoria di questa Autorità secondo quanto sopra richiamato, sussistano le condizioni per procedere all'aggiornamento ai sensi dell'art.32 delle norme tecniche di attuazione del PAI del bacino dell'Arno e quindi alla modifica di minima entità della perimetrazione delle aree a pericolosità di cui all'art. 9 delle stesse norme, così come risulta dalla banca dati geografica informatizzata prodotta in originale come documento informatico, archiviata elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale all'indirizzo web http://www.adbarno.it/adb/?page_id=2504 ;

CONSIDERATO inoltre che la corretta rappresentazione della perimetrazione delle aree a pericolosità è vincolata alla specifiche pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

tutto ciò visto e considerato

DECRETA

ARTICOLO 1 - Ai sensi dell'articolo 32, quarto comma delle norme di attuazione, il perimetro delle aree della cartografia del PAI relativa a un sito posto in Viale Michelangelo nel territorio del comune di Firenze è modificato ed integrato, per le motivazioni di cui in premessa, con la modifica di un esistente area a pericolosità elevata PF3 al livello di dettaglio (scala 1:10.000) così come risulta dalla banca dati geografica prodotta in originale come documento informatico, archiviata elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e disponibile all'indirizzo web http://www.adbarno.it/adb/?page_id=2504

ARTICOLO 2 - Copia del presente provvedimento è notificata alla Regione Toscana e al Comune di Firenze .

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Massimo Lucchesi

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE APPENNINO SETTENTRIONALE